

REGOLAMENTO

BABY CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
Principi Generali
ART. 1

1. L'amministrazione comunale, attraverso l'avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni, intende contribuire allo sviluppo delle persone libere, autonome, capaci di dare apporto costruttivo alla convivenza democratica e al progresso civile della società; a tal fine si istituisce il baby consiglio comunale.

ART. 2

1. Tale organismo ha funzioni propositive e consultive, da esplicitare tramite pareri o richieste d'informazione nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta della città, sui temi e problemi che riguardano la complessa attività amministrativa del Comune, nonché le varie esigenze ed istanze che provengono dal mondo dei ragazzi.
2. Il baby consiglio esercita, inoltre, funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al successivo Art. 15 mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, ai sensi del successivo Art. 14, potranno essere recepite con atti dei componenti organi comunali.

ART. 3

1. Il baby consiglio comunale svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezioni sono disciplinate dal presente regolamento;
2. Il baby consiglio comunale, durante l'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato da un delegato del Sindaco e da un delegato del Presidente del Consiglio, presente in ogni seduta.

TITOLO II
Funzioni
ART. 4

1. Le decisioni prese dal baby consiglio, sotto forma di proposte e pareri, sono verbalizzate da uno dei due delegati e sottoposte all'amministrazione comunale che formulerà le modalità che si intendono eseguire e le eventuali relative soluzioni dei problemi o istanze espressi.

ART. 5

1. Il baby consiglio potrà richiedere al Presidente del consiglio comunale di porre all'ordine del giorno del consiglio comunale un preciso argomento per la relativa discussione o decisione.

TITOLO III
Procedimento elettorale preparatorio
ART. 6

1. Possono essere eletti quali rappresentanti del baby consiglio comunale gli studenti di tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado presenti nel territorio comunale.

ART. 7

1. Costituiscono corpo elettorale tutti gli studenti individuati dal precedente Art. 6.

ART. 8

1. Il Baby Consiglio è costituito da n. 15 componenti, di cui n. 9 consiglieri di maggioranza e di n. 6 consiglieri di minoranza, della Scuola Secondaria di Primo grado e dal sindaco la cui elezione sarà diretta.
2. Al Baby Consiglio si affiancheranno altri 15 Baby Consiglieri ed un Sindaco eletti in maniera informale nelle Quinte Classi della scuola Primaria, la cui funzione prevalente sarà quella di apprendere i meccanismi principali su cui ruota il consiglio Comunale attraverso l'osservazione e la collaborazione con i Baby Consiglieri della Secondaria.

TITOLIV

Tempi e modalità di elezioni

ART. 9

1. Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità.
 - a) entro il 30 ottobre di ogni anno in tutte le scuole dell'obbligo del Comune di Cammarata (per le elementari solo le quinte classi), ogni plesso eleggerà i propri consiglieri.
 - b) Le elezioni si svolgeranno di concerto con gli organi collegiali delle scuole. In ogni plesso si costituirà un seggio elettorale. L'Amministrazione comunale fornirà le schede, i moduli, gli stampati e le urne perché tali elezioni avvengano secondo le modalità utilizzate durante le elezioni comunali.
 - c) I candidati dovranno essere inseriti in due liste di 15 componenti, ad ogni lista sarà collegato un candidato Sindaco. Nel caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano.
 - d) Il sindaco proclama, nella stessa giornata, subito dopo l'elezione, il Sindaco del baby consiglio comunale.
 - e) Entro 10 giorni dalle votazioni, su convocazione del baby Sindaco, sentito il Sindaco, i consiglieri si riuniranno presso il palazzo municipale per l'insediamento e l'elezione del Presidente del Consiglio.
Per l'elezione del Presidente occorre la maggioranza qualificata di 10 voti.
Qualora nessun consigliere ottenga nella prima votazione detta maggioranza qualificata, si procederà al ballottaggio tra i due consiglieri più votati e verrà proclamato eletto colui che otterrà il maggior numero di voti.

TITOLO V

Norme di funzionamento

ART. 10

1. Il Sindaco eletto, sentite le proposte dei rappresentanti, avrà il compito di affiancare il Sindaco del Comune nella programmazione delle iniziative rivolte ai giovanissimi, nonché di coordinare i lavori dell'organismo.
2. Il Sindaco indossa un tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità.
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco del baby consiglio, allo scadere del secondo mandato non è rieleggibile alla medesima carica.

ART. 11

1. Il baby consiglio comunale dura in carica un anno.

ART. 12

1. Durante l'anno del suo mandato la sede del baby consiglio è il palazzo municipale – aula consiliare e l'edificio "Dante Alighieri".

ART. 13

1. Le sedute del baby consiglio comunale sono pubbliche. La seduta è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiungesse il numero legale la seduta viene rinviata il giorno successivo alla stessa ora. Dopo due sedute andate consecutivamente deserte, il quorum per la validità della seduta si riduce a sei componenti.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza dei presenti.

TITOLO VI

Funzionamenti

ART. 14

1. Nel bilancio di previsione del comune viene annualmente previsto uno stanziamento per il baby consiglio.

TITOLO VII

Competenze

ART. 15

1. Rientrano nella competenza del baby consiglio comunale le seguenti materie:
 - Politiche ambientali;
 - Sport;
 - Tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo.

ART. 16

Norma finale e transitoria

1. Nella prima attuazione dell'istituzione del baby consiglio si dà mandato al Sindaco, unitamente al Presidente del Consiglio, a convocare un'assemblea di tutti gli alunni interessati al fine di esaminare il presente regolamento ed eventualmente proporre emendamenti, da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale.

In deroga a quanto stabilito nel superiore Art. 9 – punto A per il primo anno le elezioni si svolgeranno quindici giorni dopo l'approvazione del presente regolamento da parte degli organi di controllo.